

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA

DELLA CORTE COSTITUZIONALE

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Febbraio 2014

Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, ordinanza 11 febbraio 2014, n. 21 – Pres. Silvestri, Red. Amato

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), nella parte in cui consente al Commissario regionale per gli usi civici di iniziare d'ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere, sollevata con riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione.

[Link al testo della sentenza](#)

Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, ordinanza 11 febbraio 2014, n. 21 – Pres. Silvestri, Red. Amato

L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non costituisce disposizione da può essere invocata invocare come parametro al fine di affermare l'incostituzionalità delle norme denunciate, dal momento che la stessa rappresenta solo una norma interposta al fine di accertare la violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Con l'ordinanza in esame, la Corte Costituzionale si pronuncia in ordine all'ammissibilità della questione sollevata dalla Corte di Cassazione in merito alla compatibilità con il principio costituzionale della terzietà del giudicante delle funzioni di impulso processuale e giudicanti del Commissario regionale per gli usi civici. In particolare, il giudice remittente segnalava che, successivamente alla sentenza n. 46 del 1995 con la quale la Corte costituzionale si era già pronunciata in via transitoria, in vista di una rinnovazione della normativa positivamente, sulla medesima questione, si era verificato un mutamento di disciplina che giustificava la nuova remissione al giudice delle leggi. Tale mutamento di disciplina sarebbe stato, in particolare, costituito dalla modifica dell'articolo 111 della Costituzione ad opera della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (“*Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione*”), nonché dalla legge di ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale, all'articolo 6 sancisce il diritto ad un equo processo. Secondo il giudice remittente, tali disposizioni sopravvenute avrebbero sancito e

rafforzato il principio della terzietà del giudice, con il quale avrebbe invece contrastato l'articolo 29 della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui attribuisce poteri di impulso processuale al Commissario per gli usi civici. Né tantomeno, argomentava la Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione, l'eventuale dichiarazione d'illegittimità avrebbe determinato alcun vuoto normativo in grado di pregiudicare la tutela collettiva di interessi ambientali, dal momento che il potere di dare impulso ai giudizi riguardanti gli usi civici spetta per legge a Regioni, Comuni, amministrazioni frazionali e singoli cittadini.

La Corte si discosta dalla predetta ricostruzione del giudice rimettente, non ravvisando la sopravvenienza di alcun mutamento del quadro normativo riconducibile ai due atti da esso richiamati. Ed infatti, argomenta la Corte, da un lato, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, è stata ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, dunque circa quarant'anni prima della citata sentenza n. 46 del 1995. D'altro lato, la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che il citato articolo 6 della Convenzione EDU non possa essere richiamato quale parametro di legittimità. Ed infatti, tale articolo costituisce solo una norma interposta al fine di accertare la violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, e non può, pertanto, essere direttamente invocato come parametro di legittimità. Sotto un diverso profilo, poi, la Corte rileva che non può ritenersi che il novellato articolo 111 della Costituzione introduca alcuna sostanziale innovazione o accentuazione dei valori della terzietà e della imparzialità del giudice. Osserva infatti, la Corte, richiamando la sua giurisprudenza consolidata sul punto, che la locuzione "*giudice terzo e imparziale*" di cui al nuovo articolo 111 Cost. non è espressiva di un nuovo valore di livello costituzionale, ma rappresenta solo la sintesi di una serie di valori che connotano il modo in cui, nel suo complesso, l'ordinamento deve far sì che il giudice si ponga di fronte alla *res iudicanda*.

Pertanto, la Corte, pur rilevando la perdurante inerzia del legislatore in materia, ritiene che la questione di costituzionalità debba essere dichiarata inammissibile.

[Link al testo della sentenza](#)

Corte Costituzionale - Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2014, n. 19 – Pres. Silvestri, Red. Tesaurò

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 9, 7, comma 1, e 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 ("Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni").

L'articolo 5, comma 9, che aggiunge all'art. 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano) il comma 12, prescrivendo che «per il personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza la misura prevista per la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale pensionabile [...] è raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali in atto», si pone in contrasto con l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, norma quest'ultima ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale del coordinamento della finanza pubblica, in quanto riguarda il trattamento economico di tutti i dipendenti pubblici (anche di Regioni ed enti regionali) imponendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, del pubblico impiego, compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

L'articolo 7, comma 1, escludendo che sussista l'obbligo di denuncia in determinate ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile del personale pubblico, rientra nell'ambito di competenza riservato allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., relativamente alla disciplina della responsabilità amministrativa. La potestà della Provincia autonoma in materia di ordinamento dei propri uffici, se può esplicarsi nel senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo obblighi la cui violazione comporti responsabilità amministrativa, non può tuttavia incidere sul regime di quest'ultima (sentenza n. 345 del 2004), neppure sotto il profilo della modifica dei termini o degli obblighi attraverso i quali si consente la conoscibilità delle violazioni da parte del Procuratore regionale della Corte dei conti.

L'art. 12 della legge prov. n. 1 del 2011 (il quale prevede, al primo comma, che nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari il conservatore dei libri fondiari sia responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare e, al secondo comma, che anche nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, le spese legali sostenute per la difesa in giudizio siano rimborsate dagli enti pubblici provinciali, nel caso di coinvolgimento del personale stesso nella fase istruttoria dei suddetti procedimenti, ove ritenuto congruo dall'avvocatura provinciale) viola le competenze riservate allo Stato in materia di responsabilità amministrativa perché, per un verso viene introdotta una limitazione della responsabilità del conservatore, per l'altro, incidendo sulla materia «ordinamento civile» e «giustizia amministrativa», si disciplina, peraltro in senso difforme dalla normativa statale, il regime delle condizioni alla presenza delle quali le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza, eccedendo dalle competenze statutarie

[Link al testo della sentenza](#)

Regione – Regioni a statuto speciale

Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2014, n. 19 – Pres. Silvestri, Red. Tesaurò

Si impone anche alle Province autonome, nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale, il vincolo gravante sulle Regioni in base all'articolo 119 della Costituzione del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, sussistendo, sotto questo aspetto, una sostanziale coincidenza tra limiti posti alla autonomia finanziaria delle Regioni di diritto comune dall'articolo 119 della Costituzione e quelli stabiliti per le Province autonome dallo statuto speciale.

[Link al testo della sentenza](#)

Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 – Pres. Silvestri, Red. Cartabia

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, introdotti dalla legge di conversione (articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49) del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (“Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno.

Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”), con riferimento al parametro dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per difetto di omogeneità, e, quindi, di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione.

[Link al testo della sentenza](#)

Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 – Pres. Silvestri, Red. Cartabia

L’ipotesi di una legge di conversione che difetti del necessario legame logico-giuridico con la disposizione convertita, richiesto dall’art. 77, secondo comma, della Costituzione, risulta assimilabile a quella della caducazione di norme legislative emanate in difetto di delega, per le quali questa Corte ha già riconosciuto, come conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, l’applicazione della normativa precedente, in conseguenza dell’inidoneità dell’atto, per il radicale vizio procedurale che lo inficia, a produrre effetti abrogativi anche per modifica o sostituzione.

[Link al testo della sentenza](#)

Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 – Pres. Silvestri, Red. Cartabia

La legge di conversione di un decreto legge, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, presuppone un nesso di interrelazione funzionale con la disposizione convertita, formata dal Governo ed emanata dal Presidente della Repubblica, in ragione del fatto che l’iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che essa segue si giustifica alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge. Ciò al fine di mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa.

[Link al testo della sentenza](#)

Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza 25 febbraio 2014, n. 30 – Pres. Silvestri, Red. Carosi

Va dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevato in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo

in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui, sostituendo l'articolo 4 della legge n. 89 del 2001 (c.d. "legge Pinto"), fissa il termine per la proposizione della domanda di equa riparazione entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, precludendone la proposizione durante la pendenza del procedimento. L'intervento additivo invocato dal rimettente – consistente sostanzialmente in un'estensione della fattispecie relativa all'indennizzo conseguente al processo tardivamente concluso a quella caratterizzata dalla pendenza del giudizio – non è possibile, sia per l'inidoneità dell'eventuale estensione a garantire l'indennizzo della violazione verificatasi in assenza della pronuncia irrevocabile, sia perché la modalità dell'indennizzo non potrebbe essere definita "a rime obbligate" a causa della pluralità di soluzioni normative in astratto ipotizzabili a tutela del principio della ragionevole durata del processo.

[Link al testo della sentenza](#)

Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza 25 febbraio 2014, n. 30 – Pres. Silvestri, Red. Carosi

*L'esclusione della proponibilità della domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo durante la sua pendenza ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 si desume da un'interpretazione fondata sul criterio sistematico e sull'intenzione del legislatore, come emerge: a) dal fatto che la nuova versione differisce dalla previgente unicamente per l'espunzione dell'inciso che consentiva la proponibilità "durante la pendenza", altrimenti inspiegabile; b) dalla lettura della disposizione unitamente all'art. 3 della legge Pinto, che al comma 1 prevede che "La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. [...]", e al comma 3, lettera c), dispone che: "Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: [...] il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili", previsioni, queste, che non avrebbero senso ove dovesse continuarsi ad ammettere la proponibilità della domanda nel corso del processo presupposto; d) dal condizionamento di *an e quantum* del diritto all'indennizzo (tale qualificato dalla legge medesima) alla definizione del giudizio, come meglio verrà precisato; e) dall'obiettivo dichiarato nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012 di ridurre il carico gravante sulle corti d'appello rappresentato dai ricorsi per equa riparazione; f) dai lavori preparatori della legge di conversione.*

[Link al testo della sentenza](#)